

(N. 1601)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1981

Modificazioni alla legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme di adeguamento in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture, in attuazione della direttiva della Comunità economica europea n. 80/767 del 22 luglio 1980

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 30 marzo 1981, n. 113, sono state introdotte nel nostro ordinamento le disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/62/CEE del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.

La suindicata direttiva comunitaria, peraltro, è stata successivamente modificata da quella n. 80/767/CEE del 22 luglio 1980, adottata dal Consiglio delle Comunità europee allo scopo di adeguare le disposizioni in essa contenute a quelle previste nell'accordo sugli appalti pubblici di forniture, concluso nell'ambito degli accordi multilaterali del *General Agreement Tariffs and Trade* (GATT) ed approvato, a nome dei

Paesi comunitari, dal Consiglio delle Comunità europee con decisione n. 80/271/CEE del 10 dicembre 1979.

L'adeguamento di cui sopra è cenno si è reso necessario in quanto, in base al suindicato accordo GATT, si erano venute a determinare condizioni più favorevoli per i Paesi estranei alla Comunità, firmatari dell'accordo, rispetto ai Paesi membri della stessa Comunità.

Le innovazioni introdotte con la citata nuova direttiva n. 80/767/CEE avevano formato oggetto di appositi emendamenti al disegno di legge recante norme di adeguamento alla direttiva n. 77/62/CEE (atto Camera n. 2201), ma la VI Commissione permanente della Camera dei deputati, in sede legislativa, ha approvato definitivamente

tale disegno di legge nel testo, a suo tempo, approvato dal Senato, senza pertanto tener conto dei suindicati emendamenti.

Conseguentemente, al fine di dare attuazione alla nuova direttiva comunitaria, le cui disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 1981, è stato predisposto l'unito disegno di legge, che reca le necessarie modifiche alla citata legge 30 marzo 1981, n. 113.

In ordine a tali modifiche, si ritiene opportuno precisare preliminarmente che alle disposizioni della direttiva n. 80/767/CEE sono assoggettate soltanto le amministrazioni dello Stato ed alcune aziende autonome e non anche gli altri enti pubblici, per i quali restano ferme quelle di cui alla precedente direttiva n. 77/62/CEE, e che le innovazioni introdotte con la seconda direttiva in materia si concretano, in sostanza, nella ridu-

zione da 200.000 a 140.000 unità di conto europee del limite di valore degli acquisti da assoggettare alle procedure comunitarie e nella fissazione di nuovi termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle gare e per la ricezione delle offerte da parte dei fornitori.

Pertanto, con il presente disegno di legge, composto di un solo articolo, vengono modificati, nei sensi suesposti, gli articoli della menzionata legge n. 113 del 1981 interessati alle nuove disposizioni comunitarie.

Con l'occasione, si è ritenuto opportuno modificare, altresì, l'ultimo comma dell'articolo 2 e il primo comma dell'articolo 16 della stessa legge n. 113, nel senso di stabilire che i prospetti ivi previsti siano inviati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Coordinamento delle politiche comunitarie, anziché al Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli articoli 1, 2, 7, 8, 16 e 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, sono modificati a norma dei successivi commi del presente articolo unico.

All'articolo 1, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Le procedure stabilite dalla presente legge si applicano alle forniture di beni, compresi i necessari lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, sia uguale o superiore alle 200.000 unità di conto europee, da aggiudicarsi:

1) dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autono-

mo, con esclusione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

2) dalle province, dai comuni e dai loro consorzi, dalle comunità montane e da tutti gli altri enti pubblici.

Per le amministrazioni di cui al n. 1) del comma precedente il limite di valore indicato nel medesimo comma è ridotto a 140.000 unità di conto europee limitatamente ai soli contratti di acquisto, nonché alle forniture dei prodotti elencati nell'allegato alla presente legge qualora le forniture stesse si riferiscano al settore della difesa.

Alle eventuali variazioni disposte dalla Commissione delle Comunità europee al limite di valore di cui al comma precedente si provvede con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. ».

L'ultimo comma del medesimo articolo 1 è soppresso.

All'articolo 2, secondo comma, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

« *f*) quando si tratti di beni acquistati in borsa all'interno della Comunità economica europea, con esclusione degli acquisti da effettuarsi dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, n. 1) ».

L'ultimo comma del medesimo articolo 2 è sostituito dai seguenti:

« Le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, n. 1), per ciascuna fornitura aggiudicata in base alle lettere da *a*) ad *e*) del comma precedente, redigono apposito verbale contenente la denominazione della amministrazione aggiudicatrice, la natura, il valore e il Paese di origine delle merci acquistate, nonché le circostanze di cui alle citate lettere da *a*) ad *e*) in base alle quali il contratto è stato concluso.

Il verbale di cui al comma precedente rimane in possesso dell'amministrazione ag-

giudicatrice, la quale, in caso di richiesta, è tenuta a comunicare le relative informazioni alla Commissione delle Comunità europee.

Entro il mese di marzo di ogni anno, le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, n. 1), nonché le regioni e le province devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Coordinamento delle politiche comunitarie — un prospetto contenente, per ciascuno dei casi previsti dalle lettere da *a*) ad *f*) del secondo comma del presente articolo, il numero e l'importo dei contratti stipulati nell'anno solare precedente. Il riepilogo di tali prospetti sarà trasmesso, entro il mese di giugno successivo, alla Commissione delle Comunità europee. ».

All'articolo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per i pubblici incanti il termine di ricezione delle offerte di cui alla lettera *g*) dell'articolo 5 non può essere inferiore a 42 ed a 36 giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi del terzo comma dell'articolo 4, a seconda che la gara sia stata indetta, rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n. 1), ovvero dagli enti di cui al n. 2) dell'articolo 1, primo comma. ».

All'articolo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per la licitazione privata e l'appalto-concorso, il termine di ricezione delle domande di partecipazione di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 6 non può essere inferiore a 42 ed a 21 giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi del terzo comma dell'articolo 4, a seconda che la gara sia stata indetta, rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n. 1) ovvero dagli enti di cui al n. 2) dell'articolo 1, primo comma. ».

Il quarto comma del medesimo articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 30 ed a 21 giorni dalla

data di spedizione della lettera di invito, a seconda che la gara sia stata indetta, rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n. 1) ovvero dagli enti di cui al n. 2) dell'articolo 1, primo comma. ».

All'articolo 16, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le amministrazioni centrali dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo assoggettate alle disposizioni della presente legge, entro il mese di marzo di ogni anno, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Coordinamento delle politiche comunitarie — un prospetto indicante le gare da esse aggiudicate nell'anno solare precedente ai sensi della presente legge. ».

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« Art. 17. — La presente legge disciplina l'accesso alle pubbliche gare dei fornitori residenti nei Paesi membri della Comunità europea, nonchè le forniture dei prodotti originari degli stessi Paesi.

Per l'accesso alle pubbliche gare dei soggetti non appartenenti alla Comunità europea e per le forniture dei prodotti originari dei medesimi Paesi, si applicano le procedure previste nell'accordo sugli appalti pubblici di forniture — concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del *General Agreement Tariffs and Trade* (GATT) e approvato dal Consiglio delle Comunità europee con decisione del 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE — limitatamente ai Paesi che hanno diritto ai benefici del citato accordo e la cui lista viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

L'accesso alle pubbliche gare dei soggetti non appartenenti ai Paesi indicati nei commi precedenti, nonchè le forniture dei prodotti originari dei medesimi Paesi potranno essere consentiti, caso per caso, per esigenze tecniche ed economiche dalle amministrazioni od enti che indicano le gare stesse. ».

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alla legge 30 marzo 1981, n. 113, è annesso il seguente allegato:

« ALLEGATO

N. tariffa doganale comune	Prodotti
Cap. 25:	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi
Cap. 26:	Minerali metallurgici, scorie e ceneri
Cap. 27:	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali <i>eccettuati:</i> ex 27.10: Carburanti speciali
Cap. 28:	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi <i>eccettuati:</i> ex 28.09: Esplosivi ex 28.13: Esplosivi ex 28.14: Gas lacrimogeni ex 28.28: Esplosivi ex 28.32: Esplosivi ex 28.39: Esplosivi ex 28.50: Prodotti tossicologici ex 28.51: Prodotti tossicologici ex 28.54: Esplosivi
Cap. 29:	Prodotti chimici organici <i>eccettuati:</i> ex 29.03: Esplosivi ex 29.04: Esplosivi ex 29.07: Esplosivi ex 29.08: Esplosivi ex 29.11: Esplosivi ex 29.12: Esplosivi ex 29.13: Prodotti tossicologici ex 29.14: Prodotti tossicologici ex 29.15: Prodotti tossicologici ex 29.21: Prodotti tossicologici ex 29.22: Prodotti tossicologici ex 29.23: Prodotti tossicologici

N. tariffa doganale comune	Prodotti
	ex 29.26: Esplosivi
	ex 29.27: Prodotti tossicologici
	ex 29.29: Esplosivi
Cap. 30:	Prodotti farmaceutici
Cap. 31:	Concimi
Cap. 32:	Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri
Cap. 33:	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati
Cap. 34:	Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e « cere per l'odontoiatria »
Cap. 35:	Sostanze albuminoidi; colle; enzimi
Cap. 37:	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia
Cap. 38:	Prodotti vari delle industrie chimiche
	<i>eccettuati:</i>
	ex 38.19: Prodotti tossicologici
Cap. 39:	Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze
	<i>eccettuati:</i>
	ex 39.03: Esplosivi
Cap. 40:	Gomma naturale o sintetica, faturato (<i>factis</i>) e loro lavori
	<i>eccettuati:</i>
	ex 40.11: Pneumatici a prova di proiettili
Cap. 41:	Pelli e cuoio

N. tariffa doganale comune	Prodotti
Cap. 42:	Lavori di cuoio o di pelle; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili contenitori; lavori di budella
Cap. 43:	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
Cap. 44:	Legno, carbone di legna e lavori di legno
Cap. 45:	Sughero e suoi lavori
Cap. 46:	Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio
Cap. 47:	Materie occorrenti per la fabbricazione della carta
Cap. 48:	Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
Cap. 49:	Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche
Cap. 65:	Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti
Cap. 66:	Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti
Cap. 67:	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
Cap. 68:	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili
Cap. 69:	Prodotti ceramici
Cap. 70:	Vetro e lavori di vetro
Cap. 71:	Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia
Cap. 73:	Ghisa, ferro e acciaio
Cap. 74:	Rame
Cap. 75:	Nichel

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. tariffa doganale comune	Prodotti
Cap. 76:	Alluminio
Cap. 77:	Magnesio, berillio (glucinio)
Cap. 78:	Piombo
Cap. 79:	Zinco
Cap. 80:	Stagno
Cap. 81:	Altri metalli comuni
Cap. 82:	Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola di metalli co- muni <i>eccettuati:</i> ex 82.05: Utensili ex 82.07: Pezzi per utensili
Cap. 83:	Lavori diversi di metalli comuni
Cap. 84:	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici <i>eccettuati:</i> ex 84.06: Motori ex 84.08: Altri propulsori ex 84.45: Macchine ex 84.53: Macchine automatiche per l'elaborazione del- l'informazione ex 84.55: Pezzi della voce 84.53 ex 84.59: Reattori nucleari
Cap. 85:	Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettro- tecnici <i>eccettuati:</i> ex 85.13: Telecomunicazioni ex 85.15: Apparecchi di trasmis- sione
Cap. 86:	Veicoli e materiali per strade fer- rate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comuni- cazione <i>eccettuati:</i> ex 86.02: Locomotive blindate

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. tariffa doganale comune	Prodotti
	ex 86.03: Altre locomotive blindate
	ex 86.05: Vetture blindate
	ex 86.06: Carri-officine
	ex 86.07: Carri
Cap. 87:	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri
	<i>eccettuati:</i>
	87.08: Carri da combattimento e autoblinde
	ex 87.01: Trattori
	ex 87.02: Veicoli militari
	ex 87.03: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna
	ex 87.09: Motocicli
	ex 87.14: Rimorchi
Cap. 89:	Navigazione marittima e fluviale
	<i>eccettuate:</i>
	89.01A: Navi da guerra
Cap. 90:	Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici
	<i>eccettuati:</i>
	ex 90.05: Binocoli
	ex 90.13: Strumenti vari, laser
	ex 90.14: Telemetri
	ex 90.28: Strumenti di misura elettrici o elettronici
	ex 90.11: Microscopi
	ex 90.17: Strumenti per la medicina
	ex 90.18: Apparecchi di meccanoterapia
	ex 90.19: Apparecchi di ortopedia
	ex 90.20: Apparecchi a raggi X
Cap. 91:	Orologeria

N. tariffa doganale comune	Prodotti
Cap. 92:	Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi
Cap. 94:	Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili <i>eccettuati:</i> ex 94.01A: Sedili per aerodine
Cap. 95:	Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)
Cap. 96:	Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci
Cap. 98:	Lavori diversi ».